



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA SALUTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 7/05/2018

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA SALUTE

ART. 1

1. Il Comune di Ascoli Piceno riconosce la sanità pubblica, quale importante e insostituibile presidio per il benessere dei cittadini, poiché essa è finalizzata alla salvaguardia della salute quale fondamentale diritto dell'individuo e bene primario della collettività, tutelata dall'art. 32 della Carta Costituzionale e dall'art. 3 dello Statuto del Comune.

ART. 2

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto del Comune, è istituita la Consulta Comunale per la Salute.

2. La Consulta ha sede presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno.

ART. 3

1. La Consulta per la Salute è un organismo di partecipazione, consultivo e rappresentativo del Comune, delle parti sociali e delle associazioni che si occupano di sanità.

2. Gli scopi e i compiti della Consulta sono:

- effettuare un monitoraggio delle esigenze e delle criticità nella materia della tutela della salute, studiare proposte migliorative sull'andamento dell'Area Vasta 5, al fine di sostenere una politica sanitaria partecipata dai cittadini;
- controllare la quantità e la qualità dei servizi erogati;
- promuovere e contribuire al miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio comunale;
- verificare periodicamente gli indirizzi programmatici di gestione, lo stato di attuazione, la corrispondenza dei risultati con gli obiettivi prefissati dalla direzione generale di Area Vasta.
- prevedere momenti di confronto, interazione e collaborazione con le consulte per la famiglia, per le persone in situazione di disabilità e per gli anziani.

ART. 4

1. La Consulta per la Salute è composta da:

- tre consiglieri nominati dal Consiglio Comunale. A tal fine, ciascun consigliere può votare due soli nomi. Sono eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della Consulta i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti;
- assessore competente;
- un rappresentante designato dalla direzione dell'Area Vasta n. 5;

- un membro di nomina sindacale in rappresentanza delle Associazioni di volontariato operanti nel Comune di Ascoli Piceno che abbiano tra le finalità statutarie l'esecuzione di attività socio - sanitarie.
- un rappresentante per ogni Organizzazione sindacale CIGL, CISL e UIL, ovvero altri sindacati della realtà sanitaria locale presenti nell'RSU dell'AV5;
- un rappresentante dell'Associazione più rappresentativa tra quelle dei medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- un rappresentante del Sindacato dei Medici di base;
- un rappresentante dell'ordine dei medici;
- un rappresentante del Tribunale dei diritti del malato.

2. Per le questioni di maggiore rilevanza in tema di salute, la Consulta può avvalersi di un Comitato di partecipazione, composto dai rappresentanti delle associazioni che operano nella realtà locale, tra cui si individuano sin da ora: Unione Sportiva ACLI, Croce Verde, AIDO, AVIS Provinciale AP, AISM, Cittadinanzattiva, IOM, ANFASS, Antidroga Picena, Cuore Piceno, Iris insieme a te;

3. La convocazione della Consulta è trasmessa per conoscenza a tutti i Consiglieri Comunali.

ART. 5

1. I componenti della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio Comunale, esercitando le funzioni fino all'insediamento dei successori e possono essere rinominati anche per mandati successivi.

ART. 6

1. La Consulta, per il perseguimento degli scopi e dei compiti di cui all'art. 3:

- a) assume le proprie deliberazioni con la maggioranza dei presenti;
- b) si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, quando lo ritiene opportuno il Presidente o 1/3 dei componenti;
- c) propone al Presidente eventuali modifiche del presente Regolamento;

2. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 dei suoi componenti.

ART. 7

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta.

2. In caso di suo impedimento tali compiti saranno svolti dal Vice Presidente.

ART. 8

1. Tutte le cariche di cui agli articoli precedenti sono a titolo gratuito.

ART. 9

1. La Consulta si avvarrà della collaborazione di un dipendente dell'Amministrazione Comunale appartenente al Settore Welfare in qualità di segretario.

ART. 10

1. Ai lavori della Consulta, qualora se ne ravvisi la necessità, possono partecipare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali o suo delegato nonché esperti e attori sociali in possesso di competenze specifiche in materia socio – sanitaria e come tali per i necessari approfondimenti e la ricerca di adeguate soluzioni.